



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
PROVINCIA NAPOLI
C.A.P. 80014 -

REGOLAMENTO COMUNALE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO
DI AUTORIZZAZIONI ALLA TEMPORANEA
MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO E PER
IL SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLA PIENA
FUNZIONALITA' DELLO STESSO**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 13 del 04/04/2016

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	4
Art. 1 - Premesse, Oggetto e Finalità	4
Art. 2 - Tutela delle strade e del suolo pubblico	4
Art. 3 - Norme procedurali	5
<i>Art. 3.1 - Istruttoria ed oneri a carico dei richiedenti</i>	5
<i>Art. 3.2 - Interventi urgenti</i>	6
<i>Art. 3.3 - Comunicazione di inizio e fine lavori</i>	6
Art. 4 - Depositi cauzionali	7
Art. 5 - Disposizioni particolari e segnaletica di cantiere	8
Art. 6 - Prescrizioni	8
Art. 7 - Responsabilità e obblighi	9
Art. 8 - Pubblici Servizi	10
Art. 9 - Conferenza dei Servizi	11
Art. 10 - Deroghe	11
Art. 11 - Ordinanze – Nulla osta – Pareri	11
Art. 12 - Vigilanza e Controllo	12
Art. 13 - Norma Transitoria	13
TITOLO II - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI	14
Art. 14 - Disfacimento delle pavimentazioni	14
Art. 15 - Materiali da impiegare per riempimento scavi e finitura superficiale	14
Art. 16 - Certificazioni dei materiali	15
Art. 17 - Rinterri dopo la posa dei servizi	15
Art. 18 - Sistemazione provvisoria delle pavimentazioni	16
Art. 19 - Ripristino definitivo della pavimentazione	16
Art. 20 - Ripristino di marciapiedi	16
Art. 21 - Ripristino definitivo delle strade	17
Art. 22 - Ripristino delle pavimentazioni in porfido	17
Art. 23 - Ripristino delle aree a verde	18
Art. 24 - Interventi particolari e conformi alle discariche	18
Art. 25 - Manufatti di servizio	18
Art. 26 - Infrastrutture digitali	19
TITOLO III - COLLAUDO DEI MATERIALI	20
Art. 27 - Verifiche e prove di collaudo	20
TITOLO IV - GARANZIE E CAUZIONI	20

Art. 28 - Garanzie sull'esecuzione dei ripristini	20
TITOLO V - DISPOSIZIONI PER INTERVENTI SU OPERE DI RECENTE REALIZZAZIONE ..	21
Art. 29 - Interventi su opere di recente realizzazione o ristrutturazione	21
Art. 30 - Oneri specifici per interventi su opere di recente realizzazione o ristrutturazione.....	21
TITOLO VI - CENSIMENTO DEL SOTTOSUOLO.....	22
Art. 31 - Censimento	22
TITOLO VII - SANZIONI.....	22
Art. 32 - Violazioni regolamentari.....	22
Art. 33 - Ulteriori Penali.....	22



Regolamento comunale per il rilascio di autorizzazione alla temporanea manomissione del suolo pubblico e per il successivo ripristino della piena funzionalità dello stesso

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Premesse, Oggetto e Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il rapporto tra l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario, sia Azienda di pubblici Servizi che singolo privato, che abbia la necessità di intervenire sul suolo comunale per l'installazione, la modifica, l'integrazione, il mantenimento, di sotto servizi e impianti.
2. Senza preventiva autorizzazione o concessione dell'Autorità Comunale è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
3. Il presente regolamento disciplina, inoltre, le azioni ed i comportamenti cui debbono uniformarsi i soggetti che realizzano interventi nel sottosuolo stradale di proprietà del Comune di Giugliano in Campania ovvero soggetto a servitù di uso pubblico, con la finalità di ridurre al minimo lo smantellamento delle sedi stradali ed evitare gli effetti del congestionamento veicolare causato dalle sezioni occupate, anche al fine di ridurre i livelli di inquinamento ed i consumi energetici, salvaguardando l'ambiente ed il paesaggio.
4. Per lavoro in sede stradale, a norma del presente regolamento, s'intende qualsiasi tipo di opera che determina un'alterazione della conformazione della sede stradale e delle opere annesse ovvero qualsiasi occupazione, anche temporanea, del suolo pubblico che preveda la manomissione della sede stradale (recinzioni, ponteggi, cantieri, chioschi o qualsiasi struttura che preveda ancoraggi o altro tipo di intervento sulla sede stradale).
5. Il presente regolamento è emanato ai sensi del D. Lgs 285/92 "Nuovo codice della Strada, del D.P.R. 495/1992 Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada", del D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e Sicurezza sul Lavoro", del D.M. 10/07/2002 Disposizioni per il segnalamento dei cantieri temporanei stradali, del DM 1° ottobre 2013 del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti "Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali" e del Regolamento Comunale sulla Occupazione di Suolo Pubblico.
6. L'autorizzazione ad eseguire lavori in sede stradale, rilasciata a norma del presente regolamento, non sostituisce in alcun modo altri titoli abilitativi ed autorizzativi necessari per l'esecuzione delle opere richieste.
7. Per quanto attiene l'applicazione della TOSAP si farà riferimento al Regolamento per l'applicazione del canone per gli spazi ed aree pubbliche approvato con Delibera di CC n. 12 del 08/07/2008.

Art. 2 - Tutela delle strade e del suolo pubblico

1. Il Concessionario dovrà essere in regola con l'osservanza delle normative e dei regolamenti vigenti per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico e del sottosuolo.
2. Il Concessionario dovrà altresì essere in regola con l'osservanza delle normative in materia di autorizzazioni urbanistiche. Si prevede che in caso di manomissione di suolo pubblico l'autorizzazione è rilasciata dal Servizio manutenzione del Settore Edilizia e Lavori Pubblici, previa istruttoria, dopo

versamento di una cauzione, che viene restituita dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni del sunnominato Servizio Comunale.

3. Chiunque esegua lavori nelle strade e nel suolo comunale senza preventiva autorizzazione o concessione rilasciata dal Servizio manutenzione del Settore Edilizia e LL.PP. del Comune di Giugliano è soggetto a sanzione amministrativa ai sensi del codice della strada ed agli altri provvedimenti previsti dalla vigente normativa in materia.

4. Chiunque intraprenda lavori in esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo pubblico per i quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori, dovrà tenere nel luogo dei lavori, il relativo atto autorizzativo che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari ufficiali, tecnici comunali o agli agenti di polizia.

Art. 3 - Norme procedurali

Art. 3.1 - Istruttoria ed oneri a carico dei richiedenti

1. Il Concessionario che intenda effettuare la manomissione del suolo pubblico (sedi stradali e relative pertinenze, banchine, ecc.) sia per la posa di nuovi impianti, sia per la manutenzione di impianti già esistenti, e/o per interventi che possano interessare la sede stradale, dovrà presentare domanda scritta al Settore Edilizia e Lavori Pubblici - Servizio manutenzioni.

2. La domanda dovrà essere presentata, almeno 15 giorni prima, e dovrà contenere, per ogni singola via:


- il nome del richiedente;
- l'impresa che realizzerà l'intervento;
- il nome del Direttore Tecnico dell'impresa responsabile del cantiere;
- Relazione tecnica descrittiva, comprendente, tra l'altro, la dettagliata descrizione dei lavori, delle tecnologie previste e dei mezzi da impiegare, delle possibili interruzioni o limitazioni degli altri servizi e/o della circolazione pedonale e veicolare, delle relative contromisure previste, delle modalità di smaltimento dei materiali asportati, dei materiali di ripristino e della loro messa in opera;
- Aerofotogrammetria dell'area in scala 1:2000;
- planimetria in scala 1:100/200 con lo sviluppo planimetrico quotato degli scavi e le sezioni tipo degli stessi, in scala 1: 20, complete delle opere di ripristino;
- rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione;;
- la data proposta di inizio dei lavori;
- la durata prevista dei lavori;
- altre eventuali informazioni e/o richieste necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- la necessità di eventuali limitazioni o sospensioni del transito viario;
- l'originale del versamento della cauzione presso la Tesoreria comunale.

Gli elaborati tecnici, grafici e descrittivi, dovranno essere firmati da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto al relativo Ordine/Albo professionale di appartenenza o da Tecnico interno all'Ente gestore del servizio di rete, autorizzato alla procedura.

Nel caso di domanda incompleta, i termini del procedimento per il rilascio della relativa autorizzazione sono sospesi fino ad avvenuta integrazione, che dovrà comunque essere prodotta entro 90 giorni dalla relativa richiesta da parte del Comune, pena la decadenza del procedimento.

Alla domanda dovrà, inoltre essere allegata:

- a. marca da bollo da applicarsi sull'atto di autorizzazione o concessione;

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a smaller mark that resembles the number '5'.

- b. ricevuta di versamento di € 150,00 per istruttoria pratica, sul CC _____ intestato a “Servizio Tesoreria Comunale” del Comune di Giugliano in Campania (art. 405 D.P.R. 495/92 in relazione all’art. 228 D. Lgs 295/92);
- c. ricevuta dell’avvenuto pagamento relativo alla tassa di occupazione di suolo pubblico, sul CC _____ intestato a “Servizio Tesoreria Comunale” del Comune di Giugliano in Campania.

Ogni domanda dovrà riferirsi ad un singolo intervento.

La richiesta verrà lavorata entro il termine di giorni quindici dal ricevimento all’Ufficio competente.

- 3. Ogni modifica dei dati riportati nella domanda dovrà essere preventivamente autorizzata, in particolare per quanto riguarda le variazioni del tracciato di posa dei sottoservizi, pena la revoca dell’autorizzazione o concessione.
- 4. Se ritenuto necessario a richiesta dell’Amministrazione, il Concessionario dovrà fornire a proprie spese il rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione.
- 5. Prima di iniziare lavori di manutenzione straordinaria programmata o per la posa di nuovi impianti, il richiedente dovrà dare avviso a tutti gli altri Concessionari del suolo pubblico e prendere con essi accordi per un opportuno coordinamento affinché non venga recato danno ai cavi, alle tubazioni o ai manufatti esistenti.
- 6. Il concedente procederà alla verifica di tutte le fasi dell’intervento, della qualità dei materiali e la corretta esecuzione dei lavori.

Art. 3.2 - Interventi urgenti

I Soggetti privati, gli Enti Pubblici e le Aziende concessionarie o che gestiscono Servizi Pubblici, in caso di interventi urgenti e di pronto intervento dettati da cause oggettive di forza maggiore, dovranno comunicare l’inizio dell’intervento, senza alcun ritardo, al Settore Edilizia e Lavori Pubblici ovvero, in orari diversi da quelli d’ufficio, al Comando di Polizia Locale. In tali casi, il responsabile dell’intervento dovrà, entro e non oltre 48 ore dall’avvio dell’intervento medesimo, produrre istanza di “autorizzazione e/o concessione in sanatoria”.

La domanda di autorizzazione o concessione in sanatoria dovrà essere corredata della documentazione prevista dall’art. 3.1 del presente regolamento. Resta l’obbligo di eseguire i lavori di ripristino del corpo stradale e della pavimentazione secondo le modalità tecniche ed operative di cui ai successivi articoli.

Poiché è in uso, in tali circostanze, chiudere provvisoriamente gli scavi con conglomerato bituminoso a freddo, rimane stabilito che detta procedura, idonea ad eliminare un immediato pericolo ed alla temporanea sospensione dei lavori, pur essendo consentita, è considerata come “intervento di primo ripristino provvisorio” a tutti gli effetti. Detto conglomerato bituminoso a freddo dovrà quindi essere rimosso entro trenta giorni e sostituito con conglomerato bituminoso a caldo, con le richiamate modalità tecniche ed operative di cui ai successivi articoli. Qualora detto adempimento non venga assolto, l’inadempienza sarà assimilata e sanzionata come esecuzione dei lavori in assenza di autorizzazione.

Art. 3.3 - Comunicazione di inizio e fine lavori

Il titolare dell’autorizzazione o concessione rilasciata a norma del presente regolamento, dovrà comunicare, anche a mezzo fax indirizzato al Settore Edilizia e Lavori Pubblici - Servizio Manutenzioni, almeno 48 ore prima la data di installazione del cantiere, l’inizio dei lavori, con espressa indicazione dei recapiti telefonici del responsabile dei lavori per la pronta reperibilità in caso di emergenze. Analogamente e con le stesse modalità, il titolare dell’autorizzazione dovrà comunicare al Settore Edilizia e Lavori Pubblici - Servizio Manutenzioni la data di ripristino della viabilità e, successivamente, la data di ultimazione e ripristino definitivo.



Art. 4 - Depositi cauzionali

1. A corretta garanzia dei lavori di ripristino pavimentazione il richiedente dovrà prestare deposito cauzionale pari a:

- 1) € 600 per scavi di lunghezza da 0 a 3 ml.
- 2) € 850 per scavi di lunghezza da 4 a 6 ml.
- 3) € 1100 per scavi di lunghezza da 7 a 9 ml
- 4) € 110 al ml. per scavi oltre i 10 ml.

L'importo minimo del deposito cauzionale è comunque fissato in € 600,00 indipendentemente dall'entità della superficie.

Il deposito cauzionale dovrà essere costituito mediante versamento in contanti presso il Tesoriere comunale della somma derivante dal conteggio effettuato in sede di richiesta.

2. Nel caso di scavo su lastre in pietra, porfido, ciottoli o elementi autobloccanti di cemento, si prevede un versamento di € 300 al ml.

L'importo minimo del deposito cauzionale è comunque fissato in € 1.000,00 indipendentemente dall'entità della superficie. Il deposito cauzionale dovrà essere costituito mediante versamento in contanti presso il Tesoriere comunale della somma derivante dal conteggio effettuato in sede di richiesta.

3. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di accettare quale garanzia sui lavori di ripristino stradale, una polizza fideiussoria bancaria annuale o determinata di volta in volta, che assicuri in caso di inadempienza da parte del soggetto richiedente il versamento, entro trenta giorni dalla ricezione di escussione dell'Amministrazione comunale, della somma escussa. L'importo garantito dalla polizza fideiussoria bancaria sarà determinato dal Responsabile del Servizio in relazione all'importo complessivo dei lavori che presumibilmente ogni singolo soggetto sosterrà sul territorio comunale. Sono ammesse deroghe alla presentazione della polizza solo in presenza di leggi e normative di settore già emanate o da emanare per gli Enti erogatori di pubblici servizi, restando salva le applicazioni delle sanzioni ai sensi del Nuovo Codice della Strada, anche nel caso in cui si provveda ad esonerare la cauzione.

5. In deroga a quanto riportato nei punti precedenti, i soggetti concessionari di pubblici servizi, che prevedono di effettuare durante l'anno solare scavi su suolo pubblico potranno sottoscrivere una polizza fideiussoria complessiva annuale a titolo di cauzione. L'entità della cauzione annuale è determinata nella misura pari al 100% della spesa prevista per l'esecuzione dei lavori annui di scavo e ripristino, e verrà calcolata in base ai criteri riportati nei commi 1 e 2 del presente articolo, sommando l'IVA. L'entità della suddetta cauzione annuale non dovrà comunque mai essere inferiore ad **euro 50.000,00**.

6. Ciascuna fideiussione avrà validità fin tanto che non saranno collaudati tutti i lavori a cui la stessa si riferisce e dovrà contenere l'obbligo dell'assenso del Comune per qualsivoglia modifica, inoltre la fideiussione non potrà essere disdettata senza l'assenso del Comune. In caso di incameramento parziale o totale della cauzione da parte del Comune, essa dovrà essere immediatamente integrata sino al raggiungimento dell'importo originariamente garantito.

7. Lo svincolo del deposito cauzionale avverrà, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, decorsi 90 giorni naturali e consecutivi dall'ultimazione dei lavori di ripristino definitivo, previo accertamento che tutti i lavori siano stati correttamente eseguiti. Ciò dovrà essere attestato da:

- verbale di accertamento della regolare esecuzione, sottoscritto dal RUP;
- certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori, quando tale figura professionale è prevista;
- verbale di collaudo del ripristino definitivo, a 60 giorni dalla relativa ultimazione.



Nel caso di concessionari di pubblici servizi lo svincolo annuale del deposito cauzionale e/o polizza fideiussoria avverrà entro il 30 giugno dell'anno successivo.

La richiesta di accertamento dell'avvenuto ripristino e dello svincolo del deposito/fideiussione dovrà essere effettuata per iscritto dal titolare della Autorizzazione.

Poiché i lavori di ripristino definitivo dovranno essere completamente eseguiti ed ultimati entro i termini previsti dal cronoprogramma, il mancato rispetto di detto termine, costituisce motivo ostativo allo svincolo della cauzione e comporta l'immediata richiesta di escussione del deposito cauzionale e l'esecuzione d'ufficio dei lavori residui, con addebito di eventuali maggiori oneri al soggetto titolare dell'autorizzazione.

Il soggetto richiedente l'autorizzazione agli scavi è inoltre obbligato a stipulare una idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile contro terzi con massimale assicurato per ogni sinistro non inferiore ad euro 1.000.000,00, che tenga indenne l'Amministrazione comunale da tutti i danni, diretti e indiretti, alle cose e/o alle persone che chiunque possa vantare nei confronti della stessa Amministrazione comunale a seguito di sinistri o eventi dannosi cagionati durante l'esecuzione delle lavorazioni o per non corretta esecuzione degli interventi effettuati dal titolare dell'autorizzazione o da chi per esso, compresi terzi incaricati dei lavori.

Art. 5 - Disposizioni particolari e segnaletica di cantiere

1. Se la manomissione interessa sedimi destinati a verde o banchine in terra battuta o alberate, il Concessionario dovrà prendere preventivi accordi con il Servizio Manutenzione Verde Pubblico.
2. Qualora si rendessero necessarie limitazioni o sospensioni di transito o provvedimenti vari viabili, dovranno essere specificate tali esigenze nella domanda di cui all' art. 3 comma 2. Successivamente, prima dell'inizio lavori, con un congruo anticipo di almeno 15 giorni, dovrà esserne fatta esplicita richiesta.
3. Durante tutta l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta sotto la responsabilità del richiedente a propria cura e spese idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e i necessari ripari della zona stradale manomessa, come prescritto dalle vigenti normative in materia di disciplina della circolazione stradale, e secondo le eventuali prescrizioni impartite dagli organi di polizia.
4. Gli opportuni segnali che dovranno essere visibili a conveniente distanza dovranno essere mantenuti fino al ripristino della pavimentazione, inoltre si dovrà predisporre una segnaletica idonea alla riapertura della strada al traffico veicolare e pedonale.
5. In ogni cantiere, a norma delle vigenti regolamentazioni in merito, tutti i segnali ed i ripari dovranno riportare ben visibile, il nome dell'impresa esecutrice dei lavori; in particolare per i lavori relativi a nuove opere o a manutenzioni stradali straordinarie, all'inizio del cantiere dovrà altresì essere apposto un cartello portante l'indicazione: lavori eseguiti per conto di..... accompagnata dalla denominazione dell'Ente, Azienda, Società o privato per conto della quale sono eseguiti i lavori, il nome e la qualifica del responsabile tecnico del cantiere e la durata dei lavori.
6. I lavori potranno essere controllati dal personale di sorveglianza dell'Amministrazione Comunale senza che questo assuma con ciò responsabilità alcuna.

Art. 6 - Prescrizioni

1. Qualora i lavori non possano essere iniziati il giorno previsto per impossibilità sopravvenuta o non fossero ultimati entro detto periodo, il Concessionario dovrà richiedere una proroga al Settore Edilizia e Lavori




Servizio Manutenzioni, indicando il nuovo termine di inizio o ultimazione. Detta proroga potrà essere concessa con annotazione in calce all'autorizzazione già rilasciata.

2. Nel caso in cui si dovesse riaprire un'area di cantiere al pubblico transito, anche su richiesta dell'Amministrazione, e qualora non fosse possibile il ripristino definitivo della pavimentazione (conglomerato bituminoso, porfido, ciottolo...) prima dell'apertura al traffico, il concessionario dovrà a propria cura e spese, colmare gli scavi con uno strato di conglomerato bituminoso provvisorio di congruo spessore entro 24 ore dall'esecuzione del lavoro fermo restando che tale pavimentazione dovrà essere definitivamente rimossa e comunque sostituita con materiali idonei e stesi a regola d'arte. Detta colmatura degli scavi dovrà essere tenuta sotto continua sorveglianza del Concessionario e, ove occorre, tempestivamente ricaricata dal Concessionario medesimo.
3. Nel caso in cui vengano effettuati scavi trasversalmente all'asse stradale, gli interventi dovranno sempre essere eseguiti a tratti tali da consentire il senso unico alternato alla circolazione stradale e contemporaneamente dovranno essere predisposte nel sottosuolo più tubazioni passacavi affinché per future necessità di potenziamento degli impianti non si debba ricorrere a nuovi scavi e manomissioni.
4. Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche o degli impianti di pubblica illuminazione o altre reti tecnologiche di pubblico servizio, dovrà essere reso edotto al più presto il personale del Settore Edilizia e Lavori Pubblici.
5. Il Concessionario dovrà, provvedere al più presto a ripristinare quanto danneggiato utilizzando tecnologie e materiali non difformi da quelle in uso, eseguendo i lavori a regola d'arte come disposto dal Comune negli allegati avanti descritti.
6. In particolare e previo accordi diretti, il Servizio LL.PP. Comunale e/o l'Ente proprietario dei sottoservizi, potrà eseguire direttamente i lavori di riparazione addebitandone l'onere al Concessionario.
7. In ogni caso, il Concessionario dovrà immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria delle tubazioni o altri servizi manomessi, al fine di assicurare in ogni momento il regolare deflusso delle acque ed il ripristino delle altre reti tecnologiche di pubblico servizio.

Art. 7 - Responsabilità e obblighi


1. Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione del suolo pubblico, nonché della buona esecuzione finale, ricadrà esclusivamente sul Concessionario restando perciò il Comune totalmente esonerato ed altresì sollevato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi.
2. Per una durata di 1 anno, dopo la consegna delle aree di cantiere al Comune, il Concessionario sarà altresì ritenuto responsabile dei lavori eseguiti ed obbligato ad ogni intervento che si rendesse necessario durante questo periodo, diversamente sarà ad esso addebitato.
3. Il Concessionario a richiesta dell'Amministrazione dovrà far collaudare con prove di laboratorio, le opere di ripristino, e le relative spese saranno a suo carico.
4. Qualora il titolare dell'autorizzazione o della concessione prevista dal presente regolamento non esegua correttamente i lavori autorizzati, il Comune di Giugliano in Campania tratterrà, in tutto od in parte, la cauzione versata a copertura dei danni e dei costi di ripristino come risultanti da apposito verbale redatto in contraddittorio fra il Servizio Manutenzione ed il titolare dell'autorizzazione.
5. La fidejussione, bancaria o assicurativa, relativa alla cauzione prestata, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Giugliano in Campania. Analogamente il Comune di Giugliano in Campania potrà procedere alla escussione della polizza fideiussoria salvo comunque l'indennizzo di tutti i maggiori danni subiti.



6. A lavori ultimati per i nuovi interventi, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere la fornitura degli elaborati con l'indicazione quotata dell'ingombro, ad eccezione degli enti che debbano mantenere per legge il segreto d'ufficio.

Art. 8 - Pubblici Servizi

1. L'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo comunale è consentita nei termini previsti dal Regolamento Comunale sulla occupazione del suolo pubblico.
2. I soggetti concessionari di pubblici servizi che prevedono di compiere, durante l'anno solare, interventi sul suolo pubblico, devono predisporre un programma annuale, corredato da una planimetria generale in scala opportuna, da schede tecniche relative ai singoli interventi, dal cronoprogramma dei lavori. Tale programma deve essere presentato in formato unificato, sia su supporto cartaceo che magnetico, al Settore Edilizia e Lavori Pubblici entro il 31 Ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il programma. L'Amministrazione comunale si riserva di formulare eventuali osservazioni in merito, che i predetti soggetti si impegnano a valutare e a prendere in considerazione. I programmi annuali possono essere integrati o modificati ripresentandoli all'Ufficio Manutenzione con almeno tre mesi di anticipo sulla data dei relativi interventi.
2. I soggetti gestori o concessionari di pubblici servizi, che entro il 31 Ottobre di ogni anno presentino il "piano annuale degli interventi" sull'area pubblica di cui al presente regolamento, sono esentati dal pagamento dei diritti di istruttoria di cui all'art. 405 del D.P.R. 495/92 e previsto all'art. 3.1, comma b, del presente regolamento.
3. L'invio dei programmi da parte delle Società è finalizzato alla programmazione dei lavori stradali di competenza del Comune, nonché all'individuazione di eventuali lavori da coordinare con altri soggetti gestori, e costituisce implicita autorizzazione a rendere noti i medesimi, oltre che agli Uffici comunali, regionali e statali interessati, anche alle altre Società di pubblici servizi.
4. Nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo, i soggetti gestori o concessionari di pubblici servizi, come stabilito dall'art. 4 comma 5 del presente regolamento, dovranno sottoscrivere un'unica polizza fideiussoria annuale a titolo di cauzione.
5. L'entità della polizza, bancaria o assicurativa, dovrà essere costituita entro e non oltre i 15 giorni successivi alla conferenza dei servizi prevista dal successivo articolo.
6. L'importo della suddetta fidejussione costituisce garanzia per l'eventuale non corretta esecuzione dei lavori di scavo e ripristino eseguiti dal soggetto concessionario o dal proprio incaricato ovvero per mancati interventi di manutenzione prescritti dal Comune di Giugliano in Campania ovvero per mancati pagamenti o penali nei confronti dello stesso Ente.
7. Qualora il Settore Edilizia e Lavori Pubblici – Servizio Manutenzione, del Comune di Giugliano in Campania, rilevasse una o più delle inadempienze indicate nel comma precedente del presente articolo, procederà all'incameramento della cauzione annuale ovvero della quota parte necessaria a soddisfare tali inadempienze e le relative penali. In tale caso, il soggetto concessionario inadempiente è tenuto a ricostituire l'importo originario della cauzione entro 15 giorni dalla rilevazione, in contraddittorio, delle stesse inadempienze, come risultanti da apposito verbale all'uopo redatto.
8. In assenza di inadempimenti e contestazioni da parte del Comune di Giugliano in Campania, il Settore Edilizia e Lavori Pubblici – Servizio Manutenzione è tenuto ad autorizzare lo svincolo della garanzia annuale prestata, come previsto dall'art. 4 comma 7.



Art. 9 - Conferenza dei Servizi

Nel caso previsto dal comma 2 del precedente art. 8, al fine di programmare e coordinare i lavori da effettuarsi a norma del presente regolamento, il Responsabile del Settore Edilizia e Lavori Pubblici o il Responsabile di Procedimento da egli individuato, entro 45 giorni dalla ricezione del “Piano Annuale degli Interventi, indice, nei modi previsti dalla legge, una conferenza dei servizi invitando gli Uffici, gli Enti e le Aziende concessionarie interessate, allo scopo di acquisire i preventivi pareri e le eventuali prescrizioni cui subordinare le autorizzazioni e/o concessioni previste dal presente regolamento nonché coordinate eventuali attività lavorative previste da differenti concessionarie ma agenti sullo stesso tratto stradale.

Al fine di ridurre i disagi alla circolazione stradale a causa di interventi ripetuti sulle strade, nonché di ridurre tempi e costi per i singoli interventi, l'Amministrazione Comunale, nel caso di realizzazione di nuove opere stradali e relative pertinenze, manutenzione straordinaria delle medesime, realizzazione di nuovi interventi o di manutenzione straordinaria sulle reti idrica e fognaria nonché sulle reti tecnologiche, informerà i soggetti concessionari di pubblici servizi, concordando in via preliminare la tempistica e il coordinamento di ulteriori interventi eventualmente previsti o prevedibili sulle stesse aree.

Art. 10 - Deroghe

Ove per frequenza, entità e particolarità debitamente argomentate dell'intervento previsto si renda opportuno stipulare apposita convenzione, il Responsabile del Settore Edilizia e Lavori Pubblici comunale può stipulare apposita convenzione in deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti del presente regolamento. Detta convenzione deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta Comunale o dal Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze.

Art. 11 - Ordinanze – Nulla osta – Pareri

Le autorizzazioni e/o concessioni a norma del presente regolamento s'intendono rilasciate “salvi i diritti di terzi” ed il titolare delle stesse è tenuto, prima dell'inizio dei lavori, a richiedere eventuali ulteriori atti autorizzativi, pareri o nulla osta di altri Enti, Amministrazioni o Autorità competenti.

Il titolare dell'autorizzazione, anche per mezzo del soggetto esecutore dei lavori, nel caso in cui sia necessario interdire o limitare la viabilità e la libera fruizione delle strade, è tenuto a richiedere con congruo anticipo e comunque almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei lavori, al Settore Polizia Locale - Servizio Viabilità, ai fini della salvaguardia della sicurezza e della fluidità del traffico, l'emissione di opportuna ordinanza per la durata dei lavori.

Il Settore Polizia Municipale - Servizio Viabilità provvederà alla istruttoria per il rilascio della ordinanza, acquisendo il preventivo nulla osta da parte del Settore Edilizia e Lavori Pubblici, provvedendo alla diffusione e predisposizione della ordinanza che verrà emessa dal Responsabile del Servizio Viabilità, nonché alla apposizione della segnaletica nei termini previsti e comunque almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori.

Il titolare della autorizzazione è tenuto al rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ed a quanto previsto dal D. Lgs. 285/92 “Nuovo Codice della Strada” e D.P.R. 495/92 “Regolamento di esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada”, nonché alle norme sulla sicurezza nei cantieri di cui al D. Lgs 81/08 ed al D.M. 10/07/2002

Al titolare dell'autorizzazione è fatto, altresì, obbligo di eseguire gli interventi autorizzati in modo tale da consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle residenze private ed agli esercizi pubblici poste nelle adiacenze e/o a ridosso del cantiere.

Il soggetto titolare delle autorizzazioni e/o concessioni è tenuto al ripristino della segnaletica rimossa o danneggiata per causa dei lavori eseguiti. Egli è, inoltre, sempre responsabile di eventuali danni a terzi causati in ragione delle opere eseguite ancorché autorizzate ed è tenuto, a propria cura e spese, al totale ripristino e risarcimento del danno causato.

Copia dell'autorizzazione e dell'ordinanza, emanata in relazione ai lavori richiesti, dovrà sempre e comunque essere esibita in cantiere a richiesta del personale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada" ed al personale comunale.

Art. 12 - Vigilanza e Controllo

Il Settore Edilizia e Lavori Pubblici – Servizio Manutenzione, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e/o concessione, dovrà provvedere ad inoltrare, anche per via telematica, copia della stessa al Comando di Polizia Locale.

Il Comando di Polizia Locale è tenuto, entro 48 ore dalla ricezione in qualsiasi forma della copia dell'autorizzazione o della concessione, ad effettuare i controlli e le verifiche necessarie, segnalando al Servizio Manutenzione eventuali irregolarità e gli eventuali provvedimenti assunti.

Entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo, il Comando di Polizia Locale trasmette, al Settore Edilizia e Lavori Pubblici - Servizio Manutenzione, il report dei controlli effettuati con l'indicazione del giorno e degli eventuali provvedimenti assunti qualora siano state riscontrate irregolarità.

Qualora si riscontri la difformità parziale e/o totale delle opere in corso o eseguite, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere immediatamente all'eliminazione di potenziali pericoli per la sicurezza pubblica e per la sicurezza della circolazione, nonché provvedere, entro 48 ore, all'eliminazione delle difformità parziali e/o totali all'autorizzazione. In ogni caso restano ferme le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e s. m. e i.

Almeno nelle seguenti fasi dei lavori, considerati per tratti omogenei, il RUP o altro tecnico da questi all'uopo incaricato, eseguirà sopralluoghi di cui redigerà appositi rapporti scritti:

- a. a scavi eseguiti;
- b. al riempimento fino all'estradosso delle condotte, quando quest'ultimo è ancora visibile;
- c. al ripristino provvisorio ultimato;
- d. al ripristino definitivo ultimato;

Eventuali rilievi negativi sulla qualità delle lavorazioni o sulla loro conformità al progetto autorizzato ed ogni comunicazione ritenuta utile per la corretta esecuzione, saranno registrati nei rapporti di sopralluogo e comunicati immediatamente al titolare dell'autorizzazione o al suo preposto, ad onere del RUP o del tecnico incaricato del sopralluogo.

Lo stesso tecnico avrà cura di verificare tempestivamente l'efficacia delle proprie azioni correttive e, in caso di inadempienze, informerà il Responsabile del Procedimento per i provvedimenti del caso.

Ad ultimazione dei lavori di ripristino definitivo, il concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento, che provvederà al sopralluogo di accertamento riportato alla lettera d) dell'elenco precedente.

Alla comunicazione di fine lavori dovranno essere allegati:

1. il Certificato di regolare esecuzione degli stessi lavori, redatto dal Direttore dei Lavori, quando tale figura professionale è prevista;
2. Planimetrie di fine lavori delle reti e sezioni degli scavi realizzati con tipologie e numero di cavi o condotte messi in opera, nonché i relativi diametri, oltre ad eventuali sottoservizi esistenti,

interferenti con gli scavi, e rilevati nel corso dei lavori. Il tutto in formato digitale e in almeno una copia cartacea.

Decorso 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di ultimazione dei lavori, il Responsabile del Procedimento effettuerà il sopralluogo di collaudo, previa convocazione dell'impresa e del Direttore dei Lavori, se previsto e ne redigerà apposito verbale. Tale atto dovrà richiamare esplicitamente e comprendere in allegato i rapporti di sopralluogo sopra richiamati dalla lettera a) alla lettera d), debitamente firmati.

A seguito del positivo esito della suddetto collaudo, il Comune provvederà a svincolare la cauzione fideiussoria o il deposito cauzionale.


In caso di risultato negativo del collaudo, il Responsabile del Procedimento richiederà, nello stesso Verbale, il rifacimento a regola d'arte delle lavorazioni difettose, assegnando un tempo ritenuto congruo. Al termine stabilito il Responsabile del Procedimento effettuerà un nuovo sopralluogo di collaudo e integrerà il precedente verbale.

Nel caso della mancata o non corretta esecuzione del ripristino definitivo, entro il termine di validità dell'autorizzazione, ovvero entro il termine stabilito per il rifacimento di lavorazioni difettose, il Responsabile del Procedimento redigerà apposito verbale finalizzato alla richiesta di immediata escussione del deposito cauzionale. Successivamente, entro il termine di trenta giorni, attiverà la procedura di esecuzione dei lavori in danno.

Art. 13 - Norma Transitoria

Il presente regolamento entra in vigore dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione nelle forme di legge previste.

In sede di prima applicazione, i termini stabiliti dall'art. 8, comma 2, del presente regolamento, si intendono riferiti al 30 giugno e le garanzie prestate calcolate in funzione della relativa frazione di anno.



13

TITOLO II - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 14 - Disfacimento delle pavimentazioni

La manomissione, l'esecuzione e la sistemazione degli scavi dovranno essere eseguiti a cura e spese del Concessionario secondo le seguenti prescrizioni tecniche:

- a. Taglio dello strato in conglomerato bituminoso mediante idonei sistemi onde non provocare slabbrature, rotture laterali e per avere il profilo continuo dello scavo.
- b. In alternativa per interventi in luoghi dove la pavimentazione è diversa dallo strato in conglomerato bituminoso si provvederà con idonei mezzi a rimuovere pietre, cordoli e cubetti, etc. lungo una linea ideale più uniforme possibile.
- c. Esecuzione dello scavo a mano o con idonei mezzi meccanici atti ad effettuare una sezione utile e continua il più geometrica possibile, evitando di formare movimenti franosi e di intaccare l'integrità delle opere, pozzetti, tubi, cavi e sotto servizi esistenti.
- d. Nell'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l'uso di mezzi meccanici cingolati non previsti di idonei copricingoli.
- e. Tutto il materiale risultante dagli scavi e non reimpiegabile sarà trasportato alle discariche autorizzate.

Tale onere sarà a carico del Concessionario.

I materiali costituenti le pavimentazioni e le loro fondazioni, se sono reimpiegabili (porfidi, cordonature, pietre, etc.) saranno collocati in prossimità dello scavo, se possibile o comunque custoditi a cura del Concessionario, per il loro riutilizzo.

Per interesse generale, il comune può richiedere al concessionario di inserire negli scavi degli interventi autorizzati, delle polifore con eventuali pozzetti e/o opere ausiliarie di pozzetteria.

In caso di accettazione, il concessionario si impegna a realizzare contestualmente ai propri lavori le opere suddette che gli verranno conteggiate a scomputo degli oneri da esso dovuti con l'adozione del prezzario della Regione Campania, vigente al momento del rilascio di autorizzazione con l'applicazione di un ribasso del 15%.

In caso contrario, il concessionario è tenuto a consentire a titolo gratuito, alla posa di polifore da parte del comune durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 15 - Materiali da impiegare per riempimento scavi e finitura superficiale

Dovranno essere impiegati i seguenti materiali:

materiale arido selezionato e costipato con idonee attrezzature e/o:

- a. Sabbia 0-2 monogranulare naturale o di frantoio.

Classificazione CNR - UNI 10006 = A3

- b. Ghiaione in natura <Tout - Venant > 0-100

Classificazione CNR - UNI 10006 = A1-a

- c. Misto granulare frantumato stabilizzato 0-40

Classificazione CNR- UNI 10006 = A1-a

- d. Misto granulare frantumato stabilizzato a calce o cemento

Classificazione CRN-UNI10006 = AI - a

- e. Conglomerato bituminoso per strato di usura 0/12
- f. Conglomerato bituminoso per strato di binder 0/20

Art. 16 - Certificazioni dei materiali

1. Qualora il Comune lo richieda prima di iniziare i lavori, il Concessionario dovrà presentare idonea certificazione di qualità e composizione dei materiali che intende impiegare per l'accettazione da parte dei tecnici del Comune (sabbie, ghiaione in natura, stabilizzati, conglomerati bituminosi, etc.).
2. Se poi l'Amministrazione Comunale, nel corso dei lavori, ravvisasse l'opportunità di controllare la corrispondenza fra i materiali impiegati e le certificazioni presentate, potrà richiedere analisi di laboratorio con costi a carico del Concessionario.

Art. 17 - Rinterri dopo la posa dei servizi

I rinterri, ad eccezione dello strato corrispondente alla pavimentazione saranno eseguiti nel modo seguente:

- a. Qualora la tecnica di posa lo prescriva, sul fondo dello scavo verrà steso uno strato di sabbia costipata dello spessore medio di cm. 10 in modo che la superficie risulti piana. Su tale fondo saranno collocate le tubazioni, i cavi, i pezzi speciali etc.
- b. Le tubazioni verranno successivamente rivestite con un adeguato strato di materiale arido tipo misto granulare stabilizzato.

L'Amministrazione potrà eventualmente richiedere l'uso di un ricoprimento specifico per l'eliminazione dei cedimenti verticali e laterali della superficie stradale, con un impasto autolivellante composto di sabbia, cemento tipo 325 in quantità di 100 Kg/mc e addittivanti secondo le indicazioni fornite dei responsabili tecnici del Settore LL.PP., ad eccezione dei casi in cui l'uso di tale materiale sia vietato da specifiche disposizioni di legge in materia.

Nel caso in cui precise normative tecniche impongano la posa delle canalizzazioni con sabbia, dovrà essere predisposto un opportuno geotessile di contenimento per impedire il rifluimento della sabbia di ricoprimento.

Dovranno essere presi tutti i necessari accorgimenti affinché il ripristino avvenga a regola d'arte con uno spessore attorno alle tubazioni non inferiore a cm. 15, evitando accuratamente la formazione di cavità o vuoti, lo spostamento della canalizzazione dalla direttrice prevista eventualmente ancorandola ove necessario con selle, puntoni, forcelle, etc.

- c. Per il riempimento dello scavo, dovrà essere utilizzato solamente materiale idoneo di nuovo apporto. Potrà anche essere consentito il riutilizzo di materiale di recupero, ma solo se di materiale già idoneo, e secondo le modalità avanti riportate.
- d. Il materiale, come descritto dovrà essere impiegato per tutta la profondità dello scavo e steso a strati, compattandolo, con spessore non superiore a cm. 30 con un adeguato innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito con attrezzi idonei (piastre vibranti, rulli o simili).

L'amministrazione potrà richiedere per particolari condizioni di traffico e per tutti gli scavi trasversali in sede stradale o su pista ciclabile, che l'ultimo strato di almeno cm. 40, sia eseguito con eventuale materiale stabilizzato con l'aggiunta di calce idraulica in ragione di 70 Kg/mc.

- e. Dopo il primo strato dovrà essere inserito un apposito nastro segnaletico colorato indicante il tipo di sottoservizio.

Art. 18 - Sistemazione provvisoria delle pavimentazioni

1. Nel caso di strade bitumate prima della stesa del tappeto definitivo, lo scavo dovrà essere colmato con uno strato superficiale provvisorio di conglomerato bituminoso di granulometria 0/20, di spessore all'incirca di cm. 20, costituito da materiali che offrano un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio del transito veicolare. Detto strato dovrà essere posto in opera entro e non oltre due giorni dal rinterro.
2. Nel caso di pavimentazione in porfido-ciottolo-pietra, prima del ripristino della pavimentazione dovrà essere realizzato un massetto di cemento di spessore di 15 cm con interposta rete elettrosaldata standard.
3. Nel caso di pavimentazioni bitumateci tappetino d'usura definitivo dovrà essere realizzato non prima di 60 giorni dalla sistemazione provvisoria, ai sensi del precedente comma 1.
4. L'impresa avrà cura di ricaricare lo scavo man mano che, a causa dei successivi assestamenti, si verificassero cali del materiale di riempimento.
5. Tali eventuali ricariche saranno eseguite impiegando idonei materiali come descritto nelle schede, a completa cura e spesa del Concessionario.
6. Il Concessionario avrà comunque cura della buona tenuta dei riempimenti eseguiti e del materiale di superficie finché non saranno eseguite le opere di ripristino definitive e sarà comunque responsabile verso l'Ente proprietario della strada e verso gli utenti della medesima sia civilmente fino all'emissione del certificato di collaudo.
7. Dovrà essere assicurata tutta la necessaria segnaletica fino a quando non si sarà provveduto alla stesa della pavimentazione finale.

Dovrà essere garantito il ripristino immediato della segnaletica orizzontale e la riquotatura dei pozzetti nel caso in cui la pavimentazione venga interessata per un tratto non inferiore a m. 10 nel senso longitudinale di marcia e che comporta il successivo ripristino di metà carreggiata.

Art. 19 - Ripristino definitivo della pavimentazione

1. A scavo ultimato e costipato, nella stagione opportuna e comunque dopo 60 giorni dal ripristino provvisorio in modo da consentire l'assestamento definitivo dello scavo, si dovrà procedere alla posa definitiva della pavimentazione secondo le norme di seguito stabilite.
2. Oltre alla sede degli scavi, il ripristino del corpo stradale dovrà avvenire anche in corrispondenza della zona attigua, per un metro oltre al margine dello stesso, per conservare la continuità e l'integrità della pavimentazione stradale.
3. A conferma dell'ultimazione definitiva dovrà essere inviata lettera ai Servizi Tecnici di fine lavori, per la conseguente verifica.
4. Per le piazze, le banchine pedonali, marciapiedi e per le piste ciclabili (basolati, acciottolati, pietrame, lastre, porfidi, bitumati, masselli in cemento, etc.) il ripristino dovrà uniformarsi al tipo di pavimentazione esistente.

Dovrà essere garantito il ripristino della segnaletica orizzontale e la eventuale riquotatura dei pozzetti.

Art. 20 - Ripristino di marciapiedi

1. Il materiale dovrà essere ricollocato allo stesso livello della pavimentazione circostante e l'intervento dovrà interessare una larghezza di almeno tre volte quella dello scavo e comunque non dovrà essere inferiore a m. 2 per i marciapiedi e a m. 2.50 per le piste ciclabili.

2. Per i marciapiedi in conglomerato bitumoso, previa demolizione completa di tutto il sedime, dovrà essere eseguito un massetto di sottofondo di circa cm. 10 in calcestruzzo a q.li 2/mc. di cemento tipo 3 -25 con interposta rete elettrosaldata ed una successiva stesa di un tappeto di conglomerato bitumoso 0/4 dello spessore di cm. 2 costipato, per la larghezza pari a quella del marciapiede.
3. Qualora il marciapiede avesse una larghezza superiore a m 2 il ripristino verrà definito di volta in volta.
4. Nel caso in cui lo scavo venga eseguito ad una distanza inferiore a m 0,50 dal bordo si dovranno rimuovere e riposizionare le cordonate su una fondazione in calcestruzzo.

Art. 21 - Ripristino definitivo delle strade

1. Per le pavimentazioni stradali in conglomerato bitumoso l'intervento di rifinitura verrà effettuato con la stesa di un manto di usura dello spessore, a costipamento avvenuto, di cm 4 di conglomerato bitumoso chiuso con pezzatura compresa tra 0/6 e 0/8 mm.
2. Per gli scavi eseguiti lungo la direttrice stradale, salvo diverse indicazioni impartite dall'A.C. per specifici casi, dovranno essere rispettate ciascuna delle seguenti prescrizioni:
 - a. Il tappeto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di un metro per parte oltre lo scavo e comunque non inferiore a m 2,50 previa fresatura di pari larghezza e spessore del manto esistente.
 - b. In ogni caso per sezioni stradali di larghezza inferiore o uguale a m 4 dovrà essere ribitumata l'intera larghezza della sezione stradale.
 - c. Per sezioni stradali comprese tra i 4 e i 7 m dovrà essere ribitumata la larghezza di mezza sezione stradale.
3. Per gli scavi eseguiti perpendicolarmente all'asse stradale, salvo diverse indicazioni impartite dal Servizio Edilizia e Lavori Pubblici al momento del rilascio del parere per l'autorizzazione, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a. Un tappeto di usura in conglomerato bitumoso 0/6 - 0/8, steso per una superficie pari a un metro per parte oltre la larghezza dello scavo e comunque non inferiore a m 2.5, previa fresatura di pari lunghezza e spessore del manto.
 - b. Particolare attenzione dovrà essere posta fra il dislivello della pavimentazione esistente e quella del ripristino che non dovrà mai essere superiore a mm 1.
 - c. Qualora i ripristini trasversali distino fra loro una distanza inferiore o pari a 5 metri si dovrà provvedere alla stesa del manto stesso anche nel tratto compreso tra i due ripristini successivi degli attraversamenti, anche se preesistenti o appartenenti agli Enti.
 - d. Sulle arterie principali e di grande traffico potrà essere imposta la bitumatura per una larghezza di metri 5 per parte rispetto allo scavo originario onde evitare danni provocati alla struttura stradale dai sobbalzi dei mezzi pesanti.
4. La pavimentazione in macadam ordinario o in terra battuta mista a ghiaia sarà ripristinata col medesimo materiale utilizzato per riempire gli scavi.

Art. 22 - Ripristino delle pavimentazioni in porfido

1. La pavimentazione in porfido o in ciottolo dovrà essere ripristinata immediatamente dopo il ripristino provvisorio con la posa a mano degli elementi riutilizzabili e con sostituzione di quelli deteriorati o dispersi durante il lavoro. I cubetti dovranno essere posati secondo il disegno esistente (archi contrastanti, etc.).
2. È prescritto un letto di posa in sabbia granitica, dello spessore minimo di cm 8, previa creazione di un sottofondo in calcestruzzo dello spessore minimo di 15 cm con interposta rete elettrosaldata.

3. Anche per le pavimentazioni in porfido per le larghezze del ripristino si dovranno osservare le norme stabilite dal precedente art. 21.
4. Successivamente una volta costipati i cubetti di porfido dovranno essere sigillati con leganti a base di sabbia e cemento secondo le disposizioni impartite dall'autorizzazione.
5. Anche nel caso di ripristini in porfido, ciottoli o pietre eseguiti immediatamente dopo il ripristino dello scavo, il Concessionario dovrà inviare comunicazione di fine lavori, pur restando lo svincolo della cauzione subordinato alla verifica dell'assestamento, 2 mesi dopo l'avvenuta comunicazione.

Art. 23 - Ripristino delle aree a verde.

Nelle aree adibite a verde:

- a. Il ripristino deve essere eseguito in modo da garantire la salvaguardia delle essenze piantumate esistenti, con particolare riferimento all'apparato radicale; eventuali interventi di manomissione, resisi necessari per la corretta messa in opera delle pavimentazioni, dovranno essere autorizzati, previo sopralluogo, dai competenti uffici comunali.
- b. Nella sistemazione del terreno deve essere prestata particolare cura a nel ricostruire e non danneggiare il drenaggio naturale.
- c. Lo strato di terreno vegetale dovrà avere spessore almeno pari a quello preesistente.
- d. La semina delle aree a prato dovrà essere eseguita nei tempi adeguati impiegando idonee tecniche e miscele.
- e. Gli arbusti e gli alberi eccezionalmente rimossi, previa esplicita autorizzazione dei competenti uffici comunali se non previsto in sede di autorizzazione, devono essere conservati e trattati secondo le indicazioni degli stessi uffici, per garantirne il reimpiego; le piante perdute dovranno essere sostituite.
- f. In caso di sostituzione, sempre a spese del titolare dell'autorizzazione, dovranno essere messi a dimora esemplari di ottima qualità, nonché e di età o dimensioni pari preesistenti; nei casi in cui ciò non sia possibile, si compenserà il valore delle essenze col numero di nuovi impianti, anche in altre zone.
- g. Nel caso in cui il numero delle essenze sia rilevante e tale da modificare l'aspetto dell'area circostante, il Concessionario dovrà provvedere alla ricostruzione completa del verde anche nell'area limitrofa a quella interessata dalla manomissione.
- h. Il titolare dell'autorizzazione dovrà garantire la corretta manutenzione del verde ripristinato fino al primo ciclo vegetativo utile.

Art. 24 - Interventi particolari e conformi alle discariche

1. Ogniqualvolta dovesse essere riaperto un tratto di area stradale, si dovrà provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale manomessa in seguito all'esecuzione degli scavi, anche qualora si intervenisse con ricariche successive.
2. Il Concessionario dovrà trasportare a proprie spese alle discariche tutti i materiali residui, dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dei lavori.

Art. 25 - Manufatti di servizio

Fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche in materia, tutti i manufatti, sia realizzati in opera, che prefabbricati, dovranno essere della migliore qualità e costruiti a perfetta regola d'arte, senza screpolature, sbavature e privi di porosità.

In particolare:

- a. Pozzetti: potrà essere autorizzata la posa di pozzetti di raccordo di dimensioni non superiori a m 1.20 di lato e provvisti di chiusino in ghisa per portata di classe D anche se insistenti sul marciapiede.

Per dimensioni superiori dovrà essere richiesta particolare autorizzazione.

Il numero dei manufatti dovrà essere ogni volta il più ridotto possibile e concordato ogni volta con i tecnici.


- b. Armadietti: per tutti gli armadietti, colonnine, ecc da collocarsi sopra il suolo pubblico dovrà essere presentata di volta in volta domanda di autorizzazione e comunque la loro posizione dovrà integrarsi con l'ambiente vicino.

Art. 26 - Infrastrutture digitali

Le operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali, dovranno seguire le specifiche tecniche di cui al Decreto 01 ottobre 2013 che nel presente Regolamento si intendono integralmente riportate.

In particolare, nel caso di scavi in minitrincea, le modalità di ripristino sono disciplinati dall'art. 8 del decreto 01 ottobre 2013 che prevede che la larghezza dei ripristini sia pari a tre volte la larghezza dello scavo in ambito urbano, è pari a cinque volte la larghezza dello scavo stesso in ambito extraurbano. In ogni caso, mai inferiore a 50 cm.

Nel caso in cui l'intervento di posa mediante scavo con minitrincea avvenga su un'infrastruttura stradale nella quale sono stati eseguiti lavori di realizzazione o rifacimento dello strato di usura, nella tratta interessata, nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di installazione, il ripristino degli strati di binder e usura deve essere esteso all'intera corsia interessata dallo scavo.



TITOLO III - COLLAUDO DEI MATERIALI

Art. 27 - Verifiche e prove di collaudo

1. Il grado di costipamento col sistema della densità misurata in opera secondo la densità con cono di sabbia o con il Gammadensimetro, dovrà essere pari al 98% della densità di costipamento Proctor determinato in laboratorio (per la verifica di accettazione dei materiali).

2. Il modulo di deformazione, per calcolare il cedimento e le portanze in sito, rilevato con il sistema della piastra diam. 30 cm, determinato sullo spessore del materiale sciolto di ripristino dello scavo, esclusi gli strati di conglomerato bitumoso, dovrà rispettare i seguenti valori:

- a. per strati < 50 cm Md>400 Kg/cmq
- b. per strati > 50 cm e < 80 cm Md>700 Kg/cmq
- c. per strati > 80 cm Md>800 Kg/cmq

Il cedimento per flessione, misurato con il Falling Weight Deflectometer dovrà rispettare i seguenti valori:

- d. per gli strati di materiale sciolto <3mm
- e. per gli strati finali <2mm

A suo insindacabile giudizio il Comune di riserva di fare effettuare a cura e spese del concessionario tutte le prove necessarie alle verifiche di cui sopra.

TITOLO IV - GARANZIE E CAUZIONI

Art. 28 - Garanzie sull'esecuzione dei ripristini

1. Se a causa di una non perfetta e trascurata esecuzione dei lavori, dovessero cedimenti della pavimentazione il Concessionario dovrà provvedere, di sua iniziativa ogni qual volta si renda necessario, a giudizio insindacabile del Servizio Edilizia e Lavori Pubblici - Servizio Manutenzioni o degli agenti di Polizia Municipale, al ripristino della pavimentazione, così come prescritto nel presente regolamento.

2. I lavori di rifacimento che presentassero cedimento od irregolarità dovranno essere rifatti, anche più volte, fino al raggiungimento dell'assestamento definitivo.

3. Tutti questi lavori saranno a completo carico del Concessionario.

4. La verifica definitiva delle opere di ripristino sarà eseguita previa comunicazione di fine lavori definitivi alla Settore Edilizia e Lavori Pubblici - Servizio Manutenzioni.

5. I lavori contestati dovranno essere rifatti dal Concessionario a suo totale carico, fatta salva l'applicazione di sanzioni ai sensi del Nuovo Codice della Strada.

6. La cauzione prestata sarà svincolata dal Servizio Edilizia e Lavori Pubblici dopo l'avvenuta verifica del corretto ripristino con le tempistiche indicate nell'art. 4 comma 7.

7. Dalla data di svicolo della cauzione decorre il termine di un anno in cui il concessionario sarà comunque ritenuto responsabile dei lavori eseguiti.



20

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER INTERVENTI SU OPERE DI RECENTE REALIZZAZIONE

Art. 29 - Interventi su opere di recente realizzazione o ristrutturazione

1. Nel caso di interventi da eseguirsi su opere stradali di recente costruzione o ripavimentazione, sarà vietato, salvo quanto previsto all'art. 30, ogni e qualsiasi intervento per un periodo non inferiore a:
 - a. anni 10 in caso di pavimentazioni speciali (basolato, acciottolati, ecc.)
 - b. anni 5 in caso di nuova costruzione stradale con pavimentazione in conglomerato bituminoso;
 - c. anni 3 in caso di nuova pavimentazione con conglomerato bituminoso;
 - d. anni 5 in caso di marciapiede di nuova realizzazione o di rifacimento integrale. Potranno essere autorizzati solo interventi dovuti a cause di forza maggiore.
2. Per la decorrenza dei termini fa fede il certificato di collaudo dell'intervento all'interno del quale la strada è stata costruita o ripavimentata.
3. L'Ente si impegna a pubblicizzare a mezzo di manifesti, 30 gg. prima dell'inizio dei lavori, il rifacimento della pavimentazione stradale ai concessionari.

Art. 30 - Oneri specifici per interventi su opere di recente realizzazione o ristrutturazione

1. L'apertura ed il ripristino di scavi stradali, ancorché eseguiti a perfetta regola d'arte, provocano comunque un degrado del "corpo stradale" che comporta per l'Amministrazione Comunale un aggravio nelle spese di manutenzione.
2. Quando lo scavo viene eseguito su opere di cui all'art. 29 del presente regolamento, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al versamento all'Amministrazione Comunale di un rimborso che compensi l'aggravio delle spese di manutenzione. La somma da versare a tale titolo è da intendersi dunque quale risarcimento del danno - forfetario ed anticipato - per il deterioramento che il suolo pubblico subisce a seguito dell'intervento autorizzato.

Le somme sono così stabilite:

- a. opere di cui all'Articolo 29 punto a - € 150,00 per metro lineare di scavo
 - b. opere di cui all'Articolo 29 punto b - € 100,00 per metro lineare di scavo
 - c. opere di cui all'Articolo 29 punto c - € 50,00 per metro lineare di scavo
 - d. opere di cui all'Articolo 21 punto d - € 100,00 per metro lineare di scavo per marciapiedi di larghezza superiore a 1,50 ml, esclusa la cordonata.
3. Il versamento del "corrispettivo" come sopra determinato dovrà essere eseguito prima del rilascio dell'autorizzazione; per interventi che determinano una lunghezza di scavo inferiore a ml. 1,00, il corrispettivo viene comunque determinato sulla base di una misura minima inderogabile non inferiore a ml. 1,00. Il corrispettivo sopra determinato è dovuto anche nel caso di apertura di scavi in tutto o in parte corrispondenti a ripristini preesistenti. Gli importi di cui sopra saranno rivalutati ogni due anni, a partire dal 1° gennaio 2016, assumendo a riguardo come dato di riferimento l'incremento ISTAT "costo della vita per famiglie di operai e impiegati". In ogni caso, il versamento del predetto "corrispettivo" non esclude la risarcibilità degli ulteriori e maggiori danni subiti dall'Amministrazione Comunale.
 4. Le somme così incamerate dall'Ente saranno vincolate esclusivamente alla manutenzione delle strade.

TITOLO VI - CENSIMENTO DEL SOTTOSUOLO

Art. 31 - Censimento

1. Il Comune cura il censimento iniziale degli impianti collocati nel sottosuolo comunale nonché il suo costante aggiornamento con modalità operative che verranno specificate con apposito provvedimento.
2. In sede di prima applicazione, tutti i soggetti che dispongono, a qualsiasi titolo, di impianti nel sottosuolo comunale (gestori di servizi a rete) sono tenuti a presentare al Servizio Manutenzione del Settore Edilizia e Lavori Pubblici, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la documentazione cartacea degli impianti esistenti realizzati a partire dal 1° gennaio 1992. Nei 180 giorni successivi dovrà essere fornita, secondo le medesime modalità, la documentazione relativa a tutti i rimanenti impianti.
3. La documentazione in formato elettronico dovrà essere prodotta secondo i tempi e le modalità che verranno stabiliti con il provvedimento di cui al comma 1.

TITOLO VII - SANZIONI

Art. 32 - Violazioni regolamentari

1. Il Concessionario che non rispetta le prescrizioni impartite è tenuto a provvedere al ripristino a regola d'arte dei lavori entro il termine fissato da una diffida emessa dall'Ente proprietario, fatta salva l'applicazione delle sanzioni ai sensi del Nuovo Codice della Strada.
2. Trascorso tale termine, il personale di vigilanza provvederà all'accertamento dei danni mediante elevazione di apposito verbale di contravvenzione, in particolare se trattasi di pregiudizio dell'incolumità pubblica, si provvederà d'ufficio a realizzare i lavori, mediante procedure di somma urgenza, introitando la somma corrispondente alla spesa sostenuta, attivando il recupero della cauzione versata presso l'Amministrazione Comunale, a titolo di garanzia per la corretta esecuzione dei lavori.
3. In caso di polizza fidejussoria bancaria, ossia per lavori di una certa entità, si procederà analogamente attivando il corrispondente importo dei lavori realizzati. La fideiussione bancaria dovrà contenere espressamente la rinuncia all'escussione del debitore principale ed il pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta.
4. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento non direttamente disciplinate dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria come prevista dalla normativa generale vigente in materia (art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000), fatto salvo quanto stabilito dall'art. 16 della legge 689/1981 per il pagamento in misura ridotta.
5. Ferme restando tali sanzioni, il Comune – con motivato provvedimento - potrà imporre lo spostamento degli impianti entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale potrà disporre la revoca della concessione e la rimozione o il rifacimento dell'impianto a spese dei titolari stessi.

Art. 33 - Ulteriori Penali

Qualora i titolari delle autorizzazioni non si attengano alle norme del presente Regolamento ed alle condizioni particolari alle quali i competenti Uffici hanno subordinato il rilascio delle autorizzazioni stesse, ferme restando le sanzioni e le penali di seguito descritte, l'Amministrazione comunale potrà imporre l'adeguamento o il rifacimento delle opere eseguite entro un congruo termine (massimo due


mesi), trascorso inutilmente il quale potrà disporre la revoca dell'autorizzazione e la rimozione o il rifacimento delle opere eseguite a spese dei titolari stessi.

Il Settore Edilizia e Lavori pubblici - Servizio Manutenzione e quanti altri autorizzati faranno osservare le disposizioni del presente Regolamento, in caso di violazione, ove abilitati, eleveranno contestazione e/o l'applicazione delle penali previste dal presente regolamento. L'Amministrazione, nel caso di violazioni ripetute delle norme e/o prescrizioni del presente regolamento da parte del titolare dell'autorizzazione, oltre alla sanzione pecuniaria per le violazioni al D.L.G.S 30 aprile 1992 n. 285 ed al Regolamento di esecuzione del Codice approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, si riserva il diritto di revocare l'autorizzazione e di provvedere d'ufficio alle necessarie opere di ripristino dello stato dei luoghi, con rivalsa delle spese.

Il provvedimento potrà essere eseguito d'ufficio, ove si tratti dello sgombero delle strade e del riempimento dello scavo ed il relativo ripristino della pavimentazione, nel caso in cui i titolari predetti non effettuino i relativi lavori con la dovuta sollecitudine e nel rispetto di tutte le norme prescritte.

Sono inoltre previste le seguenti penali di natura civilistica, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- 1) penale di Euro 10.000 per ogni condotto di diametro superiore a 60 mm di qualunque lunghezza in eccedenza rispetto a quanto autorizzato per la posa;
- 2) penale di Euro 5.000 se di diametro inferiore o uguale a 60 mm di qualunque lunghezza in eccedenza rispetto a quanto autorizzato;
- 3) penale di Euro 5.000, sospensione dei lavori con obbligo di ripristino immediato dello stato dei luoghi e sospensione dell'Impresa esecutrice dei lavori per un periodo non inferiore a 3 mesi e non superiore ad un anno nel caso di lavori sprovvisti di autorizzazione;
- 4) penale di Euro 1.000 e sospensione dei lavori per la mancata disponibilità in cantiere della documentazione di cui all'art. 3 nonché dell'omessa comunicazione di inizio dei lavori. I lavori saranno ripresi il giorno stesso in cui la citata documentazione sarà resa disponibile in cantiere mediante accertamento in contraddittorio con il tecnico del Settore Edilizia e Lavori Pubblici - Servizio Manutenzione;
- 5) penale di Euro 100 per ogni giorno di ritardo sulla data di ultimazione dei lavori prevista nell'autorizzazione e per ogni giorno di ritardo nella riconsegna.
- 6) penale di Euro 100 per ogni metro quadro (incluse eventuali frazioni) di superficie oggetto dell'intervento eseguito in difformità delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, sia per quanto riguarda l'esecuzione dello scavo, sia per quanto riguarda il relativo ripristino;
- 7) penale di Euro 100 se la lunghezza dello scavo supera quella autorizzata di una percentuale superiore al 10%:
 - per ogni metro lineare (incluse le frazioni) eccedente la lunghezza autorizzata,
 - per ogni giorno di ritardo della comunicazione e regolarizzazione dei lavori urgenti rispetto al termine di cui all'art. 3.2.



23